

DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI

Per agevolare le procedure di iscrizione al nuovo Registro unico degli intermediari (Rui) disciplinato dal Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, l'ISVAP sta procedendo a raggruppare i principali quesiti provenienti dal mercato e a fornire risposte a ciascuno di essi. Un primo gruppo di risposte alle Faq (Frequently asked questions), vale a dire di risposte alle domande più frequenti, viene pubblicato oggi sul sito dell'Autorità. Altre Faq saranno pubblicate nei prossimi giorni. Ulteriori delucidazioni possono essere chieste inviando i quesiti alla casella di posta elettronica regolamento.intermediari@isvap.it. Si ricorda che per le iscrizioni via web è a disposizione il portale www.ruir.it.

---000---

1) I soggetti iscritti nella seconda sezione dell'Albo agenti, che non sono ancora titolari di mandati agenziali, come potranno essere iscritti nel registro?

Occorre distinguere fra due possibili fattispecie:

- Iscritti nella seconda sezione dell'Albo agenti, che alla data di entrata in vigore del Regolamento svolgevano attività subagenziale o attività corrispondente a quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione E (addetti all'attività d'intermediazione al di fuori dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D).
 - a) Nel caso in cui intendano continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta, tali soggetti dovranno essere trasferiti nella sezione A come inoperativi e contestualmente richiedere la cancellazione da tale sezione affinché l'intermediario per cui operano ne richieda l'iscrizione nella sezione E. In particolare verranno iscritti nella sezione A come intermediari inoperativi se (art. 63, comma 5, del Regolamento) presenteranno all'ISVAP entro il 31 dicembre 2006 una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato 8A, compilando la Parte I (dichiarendo di non avere stipulato la polizza della responsabilità civile professionale) e la Parte IV (relativa alla "richiesta di cancellazione dalla sezione A ... subordinata all'iscrizione nella sezione E in qualità di collaboratore di un altro intermediario iscritto nel registro"); la presentazione della domanda da parte dell'intermediario che si avvale della loro collaborazione completerà l'iscrizione nella sezione E. Nel caso in cui i predetti soggetti siano titolari di incarichi di distribuzione relativi al ramo r.c. auto non sarà necessario chiedere la cancellazione dalla sezione A.

In ogni caso, qualora i predetti intermediari vorranno successivamente tornare nella sezione A non dovranno sostenere la prova di idoneità, in quanto conservano il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione nel registro.

- b) Nel caso in cui non intendano continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta, tali soggetti potranno essere iscritti nella sezione A del registro (art. 63, commi 1 e 2, del Regolamento) quali intermediari operativi (in caso di stipulazione della polizza della responsabilità civile) o quali intermediari non operativi (in caso di mancata stipulazione della

polizza della responsabilità civile) previa trasmissione all'ISVAP, entro il 31 dicembre 2006 di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato 8A-Parte I.

- Iscritti nella seconda sezione dell'Albo agenti, che alla data di entrata in vigore del Regolamento non svolgevano attività subagenziale o corrispondente a quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione E (addetti all'attività d'intermediazione al di fuori dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D). Tali soggetti potranno (art. 63, commi 1 e 2, del Regolamento) essere iscritti nella sezione A quali intermediari operativi (in caso di stipulazione della polizza della responsabilità civile) o non operativi (in caso di mancata stipulazione della polizza della responsabilità civile) previa trasmissione all'ISVAP, entro il 31 dicembre 2006 di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato 8A- Parte I.

2) Possono i subagenti con mandati non relativi alla RCAuto sottoscrivere una polizza della responsabilità civile e chiedere l'iscrizione nella sezione A e mantenere i mandati subagenziali?

In presenza di mandati subagenziali non relativi alla RCAuto, gli intermediari non possono essere iscritti nella sezione A, a meno che agli stessi non siano conferiti mandati agenziali relativi alla RCAuto. In mancanza di tali mandati, la stipulazione di una polizza della responsabilità civile non consente comunque l'iscrizione nella sezione A.

3) I dipendenti delle compagnie assicurative devono procedere alla propria iscrizione nella sezione A in qualità di agenti o la compagnia presso la quale lavorano provvederà ad iscriverli nella sezione E?

I dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, come previsto dall'art. 107, comma 2, lettera a), del Codice delle Assicurazioni non devono iscriversi nel registro degli intermediari né esservi iscritti dalle imprese presso le quali operano.

4) In quale sezione vanno iscritti i dipendenti, gli apprendisti o, in generale, gli altri collaboratori dell'agente o del broker che operano all'interno dei locali in cui si svolge l'attività dell'agente o del broker?

I soggetti che operano esclusivamente all'interno dei locali in cui l'agente o il broker svolgono la loro attività non devono essere iscritti in alcuna delle sezioni del Registro degli intermediari. Per lo svolgimento dell'attività presso l'agente o il broker i predetti soggetti devono tuttavia essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 42 del Regolamento.

5) La documentazione in base alla quale l'intermediario che richiede l'iscrizione nella sezione E dei propri collaboratori deve verificare il possesso dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c) e d) della Parte II dei relativi allegati, può essere costituita da autocertificazioni?

Sì, la documentazione può essere costituita da dichiarazioni sostitutive rilasciate dai collaboratori, che dovranno essere redatte secondo le disposizioni di cui al DPR n. 445/2000.

6) Gli “obblighi fiscali”, richiamati nella Parte II degli allegati, si riferiscono alle ritenute fiscali sui compensi provvigionali?

Si, gli obblighi fiscali cui si fa riferimento nella Parte II degli allegati riguardano le ritenute d'acconto sui compensi provvigionali ovvero altri adempimenti fiscali connessi a diverse forme di remunerazione dell'attività di intermediazione svolta (ad esempio: compensi fissi o stipendi).

7) Come avviene l'iscrizione dei subagenti nella sezione E del registro degli intermediari?

I subagenti vengono iscritti nella sezione E del registro su richiesta degli agenti che hanno conferito loro il mandato subagenziale. In particolare, ciascun agente presenta la domanda di iscrizione del subagente di cui si avvale. Il venir meno del mandato subagenziale comporta la cancellazione dal registro, salvo che il subagente non sia titolare di mandati subagenziali con altri agenti.

8) E' consentito agli iscritti nella sezione B svolgere attività che comportino l'iscrizione nella sezione E del registro?

No, come stabilito dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento ai soggetti iscritti nella sezione B del registro non è consentito svolgere attività che comportino l'iscrizione nella sezione E. Per svolgere tali attività è necessaria la cancellazione dalla sezione B e l'iscrizione nella sezione E.

9) Il socio accomandante di una società agenziale, iscritto alla sezione II dell'albo agenti, può essere iscritto alla sezione A del registro e può svolgere attività subagenziale?

Il socio accomandante di una società agenziale, iscritto nella II sezione albo agenti, non potrà svolgere attività subagenziale, salvo che non rinunci all'iscrizione alla sezione A a favore dell'iscrizione alla sezione E.

10) Che differenza c'è fra i dipendenti/collaboratori (non agenti) che vengono iscritti dall'agente nella sezione E del registro e gli agenti che vengono iscritti nella sezione E e che devono richiedere la cancellazione dalla sezione A?

I dipendenti/collaboratori (non agenti) che vengono iscritti dall'agente nella sezione E del registro sono soggetti che alla data del 1 gennaio 2006 esercitavano attività corrispondente a quella che comporta l'iscrizione nella sezione E e che non erano iscritti nell'Albo nazionale agenti.

I soggetti che vengono iscritti nella sezione E del registro e che devono richiedere la cancellazione dalla sezione A sono invece i soggetti iscritti nella seconda sezione dell'Albo nazionale degli agenti alla data di entrata in vigore del Regolamento e che a tale data esercitavano attività corrispondente a quella che comporta l'iscrizione nella sezione E. Esclusivamente questi ultimi, in forza della precedente iscrizione nell'Albo agenti, conservano il requisito di professionalità nel caso in cui intendano cancellarsi dalla sezione E per iscriversi nella sezione A.

11) E' possibile il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa?

Il passaggio da una sezione all'altra del registro è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento.

In particolare, il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa è possibile:

- per le persone fisiche, purchè siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento per l'iscrizione nella sezione di destinazione. Non è necessario sostenere una prova di idoneità. Deve essere presentata istanza di cancellazione dalla sezione d'origine e domanda di iscrizione nella sezione di destinazione, secondo la modulistica, rispettivamente, dei gruppi 2 e 1;
- per le società, purchè siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento per l'iscrizione nella sezione di destinazione. Deve essere presentata istanza di cancellazione dalla sezione d'origine e domanda di iscrizione nella sezione di destinazione, secondo la modulistica, rispettivamente, dei gruppi 2 e 1.

I soggetti attualmente iscritti nell'albo agenti o in quello dei mediatori di assicurazione e riassicurazione che intendono passare dalla sezione A alla sezione B o viceversa dovranno prima transitare nella corrispondente sezione del registro (gli iscritti nell'albo agenti: nella sezione A; gli iscritti nell'albo dei mediatori: nella sezione B) e, successivamente, potranno chiedere, con la procedura sopra descritta, il passaggio all'altra sezione.

Rimane fermo che qualora la prova di idoneità sia stata sostenuta esclusivamente sulla materia assicurativa (e non anche su quella riassicurativa) o l'attività che erano autorizzati ad esercitare in qualità di iscritti negli Albi era quella assicurativa (e non anche riassicurativa) il passaggio è consentito esclusivamente per l'esercizio dell'attività assicurativa.

12) A quanto ammonta la tassa di concessione governativa per i diversi intermediari? Su quale conto corrente va pagata ed entro quali termini? Deve essere pagata anche dalle società?

La tassa ammonta, in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, ad euro 168,00 per tutti gli intermediari e va pagata mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a "Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative" con causale "Tassa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi" Art. 109 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento Isvap 16/10/06, n. 5.

La tassa non va pagata da coloro che erano già iscritti nell'Albo agenti o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

La tassa va pagata prima di inviare la domanda di iscrizione all'ISVAP.